

Pubblicato il 04/05/2023

**N. 01498/2023 REG.PROV.COLL.**  
**N. 01657/2022 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 1657 del 2022, proposto da Ecos S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Accursio Augello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*contro*

Impianti Srr Ato 4 Caltanissetta Provincia Sud S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Stefano Polizzotto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso il suo studio, in Palermo, via T. Tasso n. 4;

Tek.R.A. S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Fabio Costalunga, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*per l'annullamento*

- della nota del 21.09.2022, con cui la Impianti srr ATO4 CL SUD ha denegato alla Società odierna ricorrente i documenti richiesti con l'istanza di accesso formulata in data 05/09/2022;

- del silenzio serbato dalla TEKRA s.r.l. a fronte della medesima istanza di accesso formulata in data 05/09/2022;  
nonché per l'emanazione nei confronti della Impianti srr ATO4 CL SUD e la TEKRA srl, di un ordine di esibizione avente ad oggetto la documentazione richiesta dalla società ricorrente con l'istanza di accesso di che trattasi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Impianti Srr Ato 4 Caltanissetta Provincia Sud S.r.l. e della Tek.R.A. S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2023 il dott. Francesco Mulieri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;  
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO e DIRITTO

1. - Con ricorso notificato in data 21.10.2022 e depositato in data 24.10.2022, ESOS s.r.l., società che opera nel settore della raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani - premesso di avere partecipato al Bando di concorso indetto dalla Società per la Regolamentazione del servizio di gestione dei Rifiuti ATO n. 4 Caltanissetta provincia sud (SRR), per l'affidamento del *“Servizio interinale di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dei Comuni della SRR ATO4 ‘Caltanissetta provincia sud’ per anni 1 (uno), suddiviso in quattro lotti funzionali”* e di essere risultata aggiudicataria per il lotto 2 e il lotto 4 - ha impugnato la nota del 21.09.2022 della Impianti SRR ATO4 CL SUD, con cui è stata rigettata la sua istanza del 05/09/2022 di accesso ex art 25 l. 241/1990 o in subordine ex art. 5 d.lgs. 33/2013, avente ad oggetto i seguenti atti:

1. Elenco degli operatori economici che si sono succeduti nella gestione del servizio di raccolta rifiuti nel periodo dal gennaio 2021 fino ad oggi;

2. Elenco con nominativi, dati anagrafici ed inquadramento dei dipendenti che a partire dal gennaio 2021 impiegati a qualsiasi titolo e con qualsiasi mansione nell'esecuzione del servizio;

3. Verbale dell'Assemblea dei soci della SRR delle sedute del 25 marzo 2021 e 14 aprile 2021 e relative delibere, con cui è stata approvata la proposta di affidare il servizio interinale di spazzamento, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi differenziati ed indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dei Comuni della "SRR ATO 4 Caltanissetta Provincia Sud", alla società in house Impianti SRR ATO 4 Caltanissetta Provincia Sud S.r.l.;

4. Delibere del Consiglio di Amministrazione della SRR approvate nelle sedute del 20 aprile 2020 e 21 aprile 2021, con cui si è preso atto delle predette Deliberazioni assembleari, impartendo alla società controllata Impianti s.r.l. le direttive per l'avvio graduale del servizio in house;

5. Nota inviata dalla Impianti SRR ato 4 caltanissetta provincia sud s.r.l. al Comune di Sommatino ed assunta al prot. gen. del Comune di Sommatino al n° 15337 del 30.12.2021 con la quale la Impianti SRR ATO 4 Caltanissetta Provincia Sud s.r.l. fa presente che per problemi legati al passaggio dei dipendenti dalla TEKRA alla nuova Società di gestione del servizio di che trattasi, la consegna del Servizio avverrà dopo il 10 gennaio 2022 e comunque entro il 31/01/2022;

6. Il Computo Metrico Estimativo della gestione.

Deduce in punto di fatto che:

- il bando e il disciplinare di gara recano la clausola sociale che impone che *"[...] l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81"*;

- nonostante la stipula dei relativi contratti di appalto, di cui è parte integrante ed essenziale il capitolato che disponeva l'esigenza di n.66 operatori, ed il

fatto che le unità occupate presso il precedente aggiudicatario, come risultante dagli atti, fossero parimenti n. 66, l'attività della ricorrente non è stata mai avviata, a fronte della pretesa delle rappresentanze sindacali affinché fossero riassunti tutti gli 87 dipendenti della aggiudicatrice uscente, con sensibile aumento del costo del servizio;

- successivamente, il Presidente del CdA della SRR Ato 4, con determina n. 1 del 2.02.2021, ha disposto la risoluzione del contratto normativo del 7.07.2020, che ha condotto alla consequenziale risoluzione dei singoli contratti attuativi di appalto stipulati con i singoli Comuni;

- la bontà della risoluzione autoritativa per inadempimento disposta dalla resistente amministrazione è attualmente al vaglio del giudice civile.

Lamenta che il diniego all'accesso opposto da Impianti SRR con la nota del 21 settembre 2022, si fonderebbe in maniera illegittima sui seguenti assunti:

1) la Impianti SRR “è subentrata nella gestione del servizio di raccolta, trasporto e conferimento rifiuti in tutti i comuni della SRR, ad eccezione dei comuni di Gela e Piazza Armerina”;

2) “non ha mai avuto rapporti con Codesta Spett.le Società Ecos srl”;

3) “ha riorganizzato il servizio secondo le mutate esigenze dei Comuni, essendo una società in house”;

4) l'istanza di accesso riguarderebbe “dati sensibili che non possono essere divulgati (elenco nominativi dipendenti, computo metrico del servizio e nota interna di corrispondenza con il Comune di Sommatino)”.

La ricorrente, oltre a contestare le ragioni del diniego, evidenzia che:

- l'istanza di accesso non si qualificava unicamente quale accesso documentale difensivo di cui agli artt. 22 e ss. l. 241/1990 ma anche quale accesso civico, disciplinato dagli artt. 5 e ss. D.lgs. 33/2013;

- le stesse considerazioni esposte in relazione alla Impianti SRR risultano pienamente sovrapponibili alla Tekra s.r.l., ossia la società che gestiva il servizio già prima dell'aggiudicazione disposta in favore della ECOS s.r.l., e che ha continuato tale gestione fino agli inizi del 2022, ossia fino al momento

della costituzione della Impianti SRR, società in house. Trattandosi di società privata che per il periodo di interesse si è trovata a svolgere un servizio pubblico, sarebbe tenuta rendere ostensibili i documenti relativi alla esecuzione del servizio, come quelli richiesti con l'istanza di accesso più volte richiamata.

2. - Per resistere al ricorso, si è costituita la Impianti SRR ATO4, eccependo che:

- le informazioni e i documenti richiesti con l'istanza di accesso del 5.09.2022 erano già disponibili in alcuni verbali delle sedute del Consiglio di amministrazione della SRR, ed in particolare delle sedute del 25.03.2021, 14.04.2021, del 20.04.2021;

- la Impianti SRR sarebbe subentrata (alla TEKRA) nella gestione del servizio di raccolta dei rifiuti, e non avrebbe mai avuto rapporti con la società ricorrente la quale avrebbe intrattenuto rapporti solamente con la SRR ATO 4, partecipando alla gara dalla stessa indetta ed aggiudicandosi il servizio di raccolta rifiuti poi revocato, e alla quale dovrà, in ogni caso, rivolgersi per ottenere le informazioni richieste. Successivamente la SRR ATO 4, con altra e distinta procedura, avrebbe deliberato di affidare "in house" il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani alla società Impianti SRR.

Si è altresì costituita la TEKRA s.r.l. la quale ha dedotto di avere erogato il servizio integrato di gestione dei rifiuti solidi urbani, sin dal 2014 e fino al 2021, (anno in cui la sostituta ECOS s.r.l. si è aggiudicata il servizio di igiene urbana), e di avere chiesto all'impresa uscente la trasmissione degli atti dai quali risultassero i lavoratori attualmente impiegati, richiesta riscontrata dalla intimata con nota del 24 giugno 2020, con cui ha provveduto all'invio dell'elenco di operatori e buste paga relativo al 2019 e al 2020. Per tali ragioni, ha chiesto il rigetto del ricorso, e comunque la sua estromissione dal presente giudizio, ritenendo di aver adempiuto a quanto richiestole.

3. - All'udienza camerale del 10.01.2023, presenti i difensori come da verbale, la causa è stata posta in decisione.

4. - Il ricorso è fondato avendo la società ricorrente ampiamente dimostrato che gli atti oggetto dell'istanza di accesso, avuto riguardo al contenzioso civile in atto, possono produrre effetti diretti nei suoi confronti.

Ai sensi dell'art. 22 della legge n. 241 del 1990, ai fini dell'accesso è sufficiente un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso, sicché non occorre che sia instaurato o in via di instaurazione un giudizio, bastando la dimostrazione del grado di protezione che l'ordinamento accorda alla posizione base, ossia al bene della vita dal quale scaturisce l'interesse ostensivo e, quindi, la legittimazione all'accesso agli atti della P.A. va riconosciuta a chi possa dimostrare che gli atti oggetto dell'accesso hanno prodotto o sono idonei a produrre effetti diretti o indiretti nei suoi confronti, al di là dalla lesione di una posizione giuridica, stante l'autonomia del diritto di accesso, inteso come interesse ad un bene della vita distinto rispetto alla situazione legittimante all'impugnativa dell'atto (Cons. Stato, III, 17 marzo 2017 n. 1213, anche per l'accesso a documenti di natura privatistica, purché concernenti attività di pubblico interesse; id., IV, 19 ottobre 2017, n. 1213; id., VI, 27/06/2018, n. 3938).

Ne consegue che, anche se esercitato come nel caso di specie in funzione di difesa giudiziale, l'accesso assume una valenza autonoma, non dipendente dalla sorte del processo principale e dell'eventuale infondatezza della domanda giudiziale che il richiedente una volta conosciuti gli atti in questione, potrebbe proporre.

Tanto chiarito, il Collegio passa ad esaminare le eccezioni svolte tanto da Impianti SRR quanto da Tekra al fine di sottrarsi alla richiesta di accesso della società ricorrente.

Quest'ultima ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, avendo a suo tempo reso comunque noti alla ECOS s.r.l. sia l'elenco di tutto il personale impegnato nei Cantieri dei Comuni di Butera, di Mazzarino, di

Riesi, di Sommatino, di Delia e di Niscemi, che le buste paga dei dipendenti riferite agli anni 2019 e 2020 (v. nota del 24 giugno 2020).

L'eccezione è infondata sol che si consideri che: 1) l'accesso di cui si discute è finalizzato ad ottenere l'elenco dei dipendenti utilizzati nel servizio di raccolta rifiuti nel periodo successivo al febbraio 2021, data in cui è stata disposta la risoluzione del contratto in danno della società odierna attrice; 2) non è contestato che la TEKRA s.r.l. abbia espletato il servizio per un lasso di tempo successivo alla risoluzione in danno a carico di ECOS ed è su tale periodo che si concentra l'istanza di accesso, ossia dal febbraio 2021 fino al momento in cui TEKRA ha ceduto il servizio ad altro gestore.

Passando ad esaminare la posizione della Impianti SRR, con i punti n. 1, 2 e 3 sopra indicati e posti alla base dell'impugnato diniego di accesso, detta società ha sostenuto l'assenza di qualsiasi rapporto con la Ecos s.r.l. e inoltre che il suo essere subentrata in un periodo successivo rispetto ai fatti oggetto del contenzioso civile sulla risoluzione determinerebbe la carenza nella ricorrente di un interesse "diretto, concreto e attuale", richiesto dall'art. 22 della L. 241/1990 quale presupposto legittimante il diritto di accesso.

La tesi non merita essere condivisa atteso che l'interesse di ECOS si concentra proprio sull'acquisizione degli atti relativi al periodo successivo rispetto al momento in cui la SRR ed i diversi comuni hanno adottato l'atto di risoluzione del contratto di appalto. Ciò in quanto ai fini del giudizio pendente dinanzi al Tribunale civile è interesse della società ricorrente dimostrare che i dipendenti in servizio prima dell'espletamento della gara sono stati lasciati al loro posto anche dopo i fatti di causa. Nella prospettazione di parte ricorrente, infatti, l'accertamento di tale circostanza è evidentemente finalizzata a dimostrare che al momento della trattativa sindacale con ECOS l'intenzione dell'Amministrazione era espressamente quella di risolvere il contratto sottoscritto con la società proprio al fine di conservare il novero dei dipendenti allora in servizio.

A fronte di ciò, presupposto necessario e sufficiente a legittimare l'accesso risiede nell'interesse giuridico rilevante dell'istante ad ottenere l'ostensione della documentazione che, nel caso di specie, è stato ampiamente documentato sia con l'istanza di accesso che con il presente ricorso.

Ne discende che la circostanza secondo cui la documentazione richiesta sarebbe relativa al periodo successivo rispetto al momento in cui è stato adottato il provvedimento di risoluzione contrattuale ovvero quella secondo cui la Società Impianti SRR non abbia mai avuto alcun rapporto con la ECOS s.r.l. risultano del tutto non influenti sia al fine di dimostrare la carenza di interesse al ricorso sia al fine di motivare il diniego all'accesso.

Del tutto generica si appalesa inoltre la ragione del diniego costituita dalla intervenuta riorganizzazione del servizio in ragione delle "mutate esigenze dei comuni".

Ancora, è irrilevante l'assunto secondo cui la Impianti SRR costituisce una società "in house", giacché la giurisprudenza è da tempo consolidata (cfr. Cons. Stato Ad. Plen. nn. 4 e 5 del 22 aprile 1999) nel ritenere che ciò rileva, al fine di delimitare il regime giuridico cui risulta assoggettata l'attività in relazione alla quale l'istanza di accesso è presentata, è che l'attività, ancorché di diritto privato, costituisca, nella sua essenza, cura di un interesse pubblico e che debba essere esplicata nel rispetto del canone di imparzialità il che può dunque riguardare gli organismi di diritto pubblico le imprese pubbliche e anche i cd. affidatari in house.

In proposito l'art. 22 comma 1 lett. e) l. 241/1990 è oltremodo chiaro nel disporre che "*si intende per pubblica amministrazione ... tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario*" e l'art. 177, comma 2, del d.lgs. 152/2006, è altrettanto chiaro nel disporre che "*La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse*".

Pertanto, la Impianti SRR deve ritenersi sottoposta alla disciplina sul diritto di accesso.

Quanto alla ragione del diniego costituita dalla circostanza secondo cui quelli richiesti con l'accesso di ECOS costituirebbero "dati sensibili", rileva il Collegio che la disciplina dell'accesso individua tre diversi livelli di tutela dei dati riservati (a seconda che si tratti di dati cd. supersensibili, sensibili o comuni). Sull'equilibrio tra esercizio del diritto di accesso e tutela della riservatezza, la giurisprudenza si è pronunciata in relazione a numerose fattispecie ma la regola generale, condivisa dalla giurisprudenza prevalente, è in ogni caso che le esigenze di tutela della segretezza e di riservatezza (individuate dalla l. n. 241 del 1990 tra i limiti relativi all'accesso) devono ritenersi recessive rispetto al diritto di accesso cd. "difensivo" di cui all'art. 24, comma 7, l. n. 241/1990, seppure non in modo assoluto.

Secondo l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 25 settembre 2020, n. 19, infatti, l'accesso difensivo costituisce, nel sistema delineato dalla l. 241 del 1990, una fattispecie ostensiva autonoma, che si affianca a quella più generalmente intesa a consentire al privato di partecipare all'esercizio del pubblico potere, costituendone una particolare specificazione. Caratteristica propria dell'accesso difensivo è quella di poter superare le ordinarie preclusioni che si frappongono alla conoscenza degli atti amministrativi (costituite, in particolare, dal bilanciamento con il diritto alla riservatezza dei controinteressati, cfr. art. 22, comma 1, lett. c), essendo al contempo connotato da una stringente limitazione, ossia quella di dover dimostrare la necessità della conoscenza dell'atto - o, nei casi in cui l'accesso riguarda dati sensibili o giudiziari, la sua stretta indispensabilità per la tutela in giudizio interessi. Come afferma la Plenaria, pertanto, *"sono due le logiche all'interno delle quali opera l'istituto dell'accesso: la logica partecipativa e della trasparenza e quella difensiva. Ad entrambe è posto l'esercizio del potere amministrativo, secondo regole procedurali nettamente differenziate"* (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen. n. 19/2020).

Né vale obiettare che, nel ridetto giudizio civile pendente innanzi al Tribunale di Palermo, la ECOS S.r.l. abbia già richiesto al Giudice civile, con memoria istruttoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di provare le medesime circostanze

a cui tenderebbe l'istanza di accesso negata, oggetto del presente giudizio (v. memoria di Impianti SRR del 22 dicembre 2022) perché ciò vale ad assimilare l'accesso difensivo un potere avente natura meramente processuale.

Ed invero, anche su tale assimilazione, la sopra citata Adunanza Plenaria ha avuto modo di precisare che *“non appare condivisibile la tesi accolta dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 3461/2017, laddove, argomentando dalla natura strumentale dell'accesso difensivo in funzione della tutela di preesistenti e autonome posizioni soggettive (di diritto soggettivo o di interesse legittimo) legittimanti l'istanza di accesso, lo assimila sostanzialmente ad un potere di natura processuale, onde dedurvi l'inapplicabilità ai casi in cui la disciplina processualcivilistica già preveda strumenti specifici istruttori di esibizione documentale (tra cui di documenti amministrativi), quali, in via generale, costituiti dagli artt. 210, 211 e 213 cod. proc. civ., rispettivamente, per lo specifico settore dei procedimenti in materia di famiglia, dai poteri istruttori d'ufficio di cui agli artt. 155-sexies disp. att. cod. proc. civ. e 492-bis cod. proc. civ.”*

Occorre aggiungere per completezza che, quanto al tipo di giudizio che l'Amministrazione è tenuta ad operare in sede di valutazione di una domanda di accesso difensivo - se in particolare, esso debba consistere in un vaglio di mera attinenza tra documenti richiesti ed esigenze difensive, oppure in uno stretto collegamento tra gli stessi - la successiva Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, 18 marzo 2021, n. 4 ha escluso che sia sufficiente nell'istanza di accesso un generico riferimento a non meglio precisate esigenze probatorie e difensive, siano esse riferite a un processo già pendente oppure ancora instaurando, poiché l'ostensione del documento richiesto passa attraverso un rigoroso, motivato, vaglio sul nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta e la situazione finale che l'istante intende curare o tutelare; la pubblica amministrazione detentrica del documento e il giudice amministrativo adito nel giudizio di accesso ai sensi dell'art. 116 c.p.a. non devono però svolgere *ex ante* alcuna ultronea valutazione sull'ammissibilità, sull'influenza o sulla decisività del documento richiesto nell'eventuale giudizio instaurato, poiché un simile apprezzamento compete,

se del caso, solo all'autorità giudiziaria investita della questione e non certo alla pubblica amministrazione detentrica del documento o al giudice amministrativo nel giudizio sull'accesso, salvo il caso di una evidente, assoluta, mancanza di collegamento tra il documento e le esigenze difensive e, quindi, in ipotesi di esercizio pretestuoso o temerario dell'accesso difensivo stesso per la radicale assenza dei presupposti legittimanti previsti dalla l. n. 241 del 1990. Orbene, sulla scorta e in applicazione di tali criteri interpretativi il Collegio osserva che:

- a) nel caso di specie si deve riconoscere la strumentalità dell'accesso ai documenti richiesti stante la puntuale motivazione contenuta nell'istanza di accesso (*“in quanto necessari alla produzione documentale da allegarsi a titolo di prova nel giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Palermo, Sezione Imprese e recante r.g. 2270/2022”*) sulla rilevanza di tali documenti rispetto al pregiudizio affermato (risoluzione contrattuale disposta dall'amministrazione in relazione al contratto di appalto per il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani);
- b) non sussistono nel caso di specie interessi “antagonisti” all'accesso di rango e consistenza tale da poterlo escludere o limitare. Infatti, il secondo periodo del richiamato comma 7 dell'articolo 24 della legge n. 241/90, in tema di accesso difensivo, precisa che solo nel caso in cui vengano in rilievo “dati sensibili e giudiziari” l'accesso è consentito esclusivamente laddove ciò sia strettamente indispensabile mentre, nel diverso caso in cui si tratti di dati c.d. “sensibilissimi” allora il bilanciamento tra il diritto a difesa e l'interesse dei soggetti a mantenere il riserbo su questioni riferibili al loro stato di salute o alla loro sfera sessuale deve essere effettuato in ossequio all'art. 60 del d.lgs. n. 196/2003. Con ciò significando, in tale ultimo caso, che non solo l'interesse all'ostensione deve essere indispensabile per tutelare situazioni giuridiche meritevoli di tutela ma anche che tali situazioni siano di rango almeno pari a quelle riferibili al contrapposto diritto alla riservatezza, dovendo quindi consistere, a loro volta, in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile.

Nella fattispecie in esame deve ritenersi che le esigenze paventate dall'Amministrazione nel provvedimento impugnato - genericamente riferite a "dati sensibili che non possono essere divulgati" - non siano comunque riconducibili alla tutela di "dati sensibilissimi", né di quelli "sensibili", in quanto inerenti a interessi "puramente" economici.

Il riferimento dell'indicata disposizione alla tutela di dati sensibili e sensibilissimi deve essere inteso infatti come rinvio alle categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, il quale definisce tali i "dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona" (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen. 18 marzo 2021, n. 4).

La documentazione richiesta dalla ricorrente non ha nulla a che vedere con la tutela di dati sensibili e sensibilissimi considerato che gli unici documenti richiesti sono l'elenco dei dipendenti utilizzati nel servizio di raccolta rifiuti relativo ai comuni indicati su cui figurino soltanto il nome, il cognome e la data di nascita (la data di nascita avendo la sola finalità di dimostrare che i dipendenti sono gli stessi di quelli utilizzati nel periodo di interesse), nonché il computo metrico estimativo del servizio, che è un documento in cui la Stazione appaltante effettua una quantificazione dei mezzi e dei dipendenti stimati come necessari ai fini di una corretta esecuzione del servizio.

Da ciò discende che, nel caso di specie, il diritto della ricorrente all'accesso a fini difensivi non deve essere oggetto di bilanciamento con riferimento ad altri interessi potenzialmente prevalenti, atteso che la regola di prevalenza tra diritto di difesa ed esigenze di riservatezza di eventuali controinteressati è stata già predeterminata dal legislatore.

Anche sotto tale profilo pertanto il diniego impugnato risulta illegittimo e merita pertanto di essere annullato.

5. - Da quanto fin qui esposto consegue che il ricorso in esame deve essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento di diniego adottato dalla Società Impianti SRR ATO4 CL SUD in riscontro all'istanza di accesso del 05/09/2022.

Alla Società Impianti SRR ATO4 CL SUD e della TEKRA s.r.l. va ordinato di consentire la visione ed estrazione di copia dei documenti sopra indicati, se effettivamente in loro possesso, entro il termine di giorni trenta (30) dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, ovvero dalla sua notifica a cura di parte, se anteriore.

6. - Le spese processuali vanno poste a carico delle resistenti SRR ATO4 CL SUD S.r.l. e TEKRA s.r.l. e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei sensi e nei termini di cui in motivazione.

Condanna SRR ATO4 CL SUD S.r.l. e TEKRA s.r.l., al pagamento a favore della Ecos S.r.l. delle spese del giudizio che liquida in € 1.000,00 (euro mille/00) per ciascuna delle parti resistenti, oltre accessori di legge se dovuti e al rimborso del contributo unificato (ove regolarmente corrisposto).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Veneziano, Presidente

Anna Pignataro, Consigliere

Francesco Mulieri, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

**Francesco Mulieri**

**Salvatore Veneziano**

IL SEGRETARIO